

Come contrastare l'alcolismo? Per il Parlamento la via di uscita è liberalizzare somministrazione e consumo sul posto degli alcolici.

Voluto, non voluto, o solo un errore di percorso? L'interrogativo è d'obbligo se solo si pone attenzione a quanto è successo in queste ultime settimane e quanto il senato ha convalidato con il suo voto mercoledì scorso. Il disegno di legge A.C. 2320-A - Articolo 21-bis nel testo della Commissione della Camera disponeva che:

Art. 21-bis.

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).

1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - *(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).* - 1. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Se il fatto è commesso dalle ore 22 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono inserite le seguenti: «, ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,».

La Commissione competente ha presentato delle proposte emendative riferite all'articolo 21-bis del disegno di legge. Queste sono le modifiche proposte e, successivamente approvate dalla Commissione.

ART. 21-bis. *(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).*

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: consumo sul posto aggiungere le seguenti: , dalle ore 24 alle ore 7.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalle ore 22 alle ore 7 con le seguenti: dalle ore 24 alle ore 7;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte».

21-bis. 200.

In conseguenza di tale emendamento, l'articolo va così riformulato:

«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) della legge 30 marzo 2001, n. 125

1. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto **dalle ore 24 alle ore 7**, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Se il fatto è commesso **dalle ore 24 alle ore 7**, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».

Subito dopo l'approvazione di questo testo, forse anche per rimediare in extremis, su proposta dell'onorevole Fugatti. 9/2320-A/36 è stato proposto ed approvato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

premessi che

notizie di stampa ci riportano quotidianamente del proliferare di punti di vendita alcolici senza licenza, i cui titolari vengono sanzionati dall'intervento delle Forze dell'ordine;

il fenomeno, nel suo dilagare, soprattutto nelle ore notturne, crea un sentito allarme sociale;

la normativa vigente, all'articolo 86 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ben definisce quale deve essere lo strumento indispensabile per la vendita degli alcolici;

negli esercizi che attuano una vendita senza la licenza del questore, quindi nell'illegalità, i giovani rischiano di essere vittime inconsapevoli;

a tal proposito nel provvedimento in esame è stata prevista una ulteriore stretta normativa ben specificando che nelle ore notturne, dalle 24 alle 7 del mattino dopo, solo ed esclusivamente gli esercizi che hanno i requisiti di legge possono somministrare alcolici,

impegna il Governo

ad attuare tutte quelle misure di prevenzione e controllo per verificare che anche durante le ore diurne gli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, rispondano a tutte le caratteristiche igieniche, sanitarie di legge e che possiedano la licenza ex articolo 86 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Che dire di più? Chiudere i cancelli quando i buoi sono scappati forse è tardi e bene avrebbe dovuto fare il Senato a riprendere in esame la questione tenuto conto che parte dell'articolato è stato modificato e, quindi, il provvedimento è ritornato alla Camera. Infatti, ben è noto quanto prevede l'articolo 12 (Interpretazione della legge) delle Preleggi: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."

Insomma, solo se la norma non è immediatamente interpretabile si deve ricorrere all'intenzione del legislatore, ma la norma è chiara e, quindi, così andrà applicata. Da domani in qualsiasi negozio si potrà somministrare o consentire il consumo sul posto delle bevande alcoliche. Per un paradosso, ciò che si voleva vietare, si è invece concesso.

Marilisa Bombi